



# COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

## Provincia di Forlì-Cesena

### DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 5 DEL 30/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022 -

L'anno 2023, il giorno trenta del mese di Gennaio, alle ore 21:15, nella Sala delle Adunanze consiliari del Comune di Savignano sul Rubicone, in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 21:00 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori ed indicati nei medesimi avvisi.

	Presente	Assente
GIOVANNINI FILIPPO	X	
CAMPIDELLI MORENA	X	
D'AMBROSIO ANIELLO	X	
GUIDI MATTEO	X	
EVANGELISTI CLAUDIO	X	
ZOFFOLI MASSIMO	X	
AMADORI ALBERTO	X	
ARMUZZI ROBERTA	X	
GOBBI GIANPAOLO	X	
TEODORANI NAZARIO	X	
MAINARDI NAZZARENO	X	
FOSCHI MARCO	X	
ACINI PATRIZIA	X	
TEODORANI SAURO	X	
ANELLI ROMANO	X	
FRISONI MAURO	X	
SALVI FILIPPO		AG

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi ed invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Margherita Campidelli.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 16 comma 1 del regolamento, il Vice Sindaco DELLAPASQUA NICOLA e gli Assessori: BERTOZZI NATASCIA, CASTAGNOLI FRANCESCA, FABBRI SEFORA, MORARA STEFANIA.

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022 -

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'assessore Francesca Castagnoli relativamente alla sottoriportata proposta di deliberazione

### PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

- l'Agenzia delle entrate-Riscossione deve pubblicare sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. [comma229@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:comma229@pec.agenziariscossione.gov.it) ;

**CONSIDERATO CHE** l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

### RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare,

attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;

- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

**VISTO** che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che :

- per quanto concerne i carichi iscritti a ruolo relativamente ai tributi comunali non esistono posizioni di importo inferiore a mille euro per i quali si possa applicare quanto disposto dall'articolo 1, commi 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ;

- per quanto concerne i carichi iscritti a ruolo relativamente a sanzione al codice della strada e altre entrate patrimoniali, al momento non è possibile una verifica puntuale delle posizioni di importo inferiore a mille euro per i quali si possa applicare quanto disposto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, trattandosi di entrate relative a servizi trasferiti all'Unione tra il 2005/2008, per le quali è in corso una verifica con l'agente della riscossione;

**RITENUTO PERTANTO** di deliberare comunque, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

**DATO ATTO CHE** il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

**VISTO** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

**VISTO** che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 26/01/2023 dalla competente Commissione Consiliare;

**INDIVIDUATO** il responsabile del procedimento nella persona del Responsabile del Settore Servizi Finanziari, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario;

**VISTO** il parere del Collegio dei Revisori espresso in data 24/01/2023;

## **D E L I B E R A**

Per le motivazioni sopra espresse che si intendono integralmente riportate:

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.

\*\*\*\*\*

A conclusione della relazione illustrativa fatta dall'Assessore Castagnoli, il Presidente del Consiglio Comunale, Amadori Alberto, dichiara aperta la discussione;

Chiedono ed ottengono la parola i Consiglieri Frisoni, il quale esprime dichiarazione di voto favorevole, Teodorani Nazario, Acini, Teodorani Sauro, quindi Anelli, il quale dichiara l'astensione del proprio Gruppo, Armuzzi ed infine ancora Teodorani Sauro;

Dopodichè il Presidente del Consiglio Comunale mette ai voti, in forma palese, per alzata di mano, la proposta di deliberazione integralmente riportata e, contestualmente, la proposta di immediata eseguibilità

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti: 15 Consiglieri più il Sindaco; Votanti: 15 Consiglieri più il Sindaco;

Voti favorevoli: 12 (Sindaco, Campidelli, D'Ambrosio, Guidi, Evangelisti, Zoffoli, Amadori, Armuzzi, Gobbi, Teodorani Nazario, Mainardi **Gruppo Consiliare "Savignano Insieme"** + Frisoni, **Gruppo Consiliare "Movimento 5 Stelle"** );

Contrari: 2 (Acini, Teodorani Sauro **Gruppo Consiliare "Lega Salvini Premier"**);

Astenuti: 2 (Foschi, Anelli **Gruppo Consiliare "Lista Civica Savignano Oltre"**);

La proposta di deliberazione è approvata a maggioranza:

Per la proposta di immediata eseguibilità, l'esito della votazione è il seguente:

Presenti: 15 Consiglieri più il Sindaco; Votanti: 15 Consiglieri più il Sindaco;

Voti favorevoli: 12 (Sindaco, Campidelli, D'Ambrosio, Guidi, Evangelisti, Zoffoli, Amadori, Armuzzi, Gobbi, Teodorani Nazario, Mainardi **Gruppo Consiliare "Savignano Insieme"**+ Frisoni, **Gruppo Consiliare "Movimento 5 Stelle"** );

Contrari: 2 (Acini, Teodorani Sauro **Gruppo Consiliare "Lega Salvini Premier"**)

Astenuti: 2 (Foschi, Anelli **Gruppo Consiliare "Lista Civica Savignano Oltre"**)

Quindi il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

*Ai sensi dell'art. 40 comma 1, del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati e conservati su supporto informatico, presso l'Ufficio Segreteria Generale, quale verbale della seduta*

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale  
Margherita Campidelli

Il Presidente  
Alberto Amadori